

**Credito
Siciliano**



STATUTO

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 17 novembre 2016.
Depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1. E' costituita la Società "Credito Siciliano S.p.A." (di seguito la Società).
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
3. La Società fa parte del "Gruppo bancario Credito Valtellinese". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione di dette disposizioni.
4. La Società potrà utilizzare nei propri segni distintivi le ditte di altre Società alle quali essa sia eventualmente subentrata, per incorporazione delle stesse o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione come sopra specificata.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale e direzione generale in Acireale.
2. La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
3. Potranno essere istituite e soppresse sia in Italia che all'estero sedi secondarie, agenzie, filiali, depositi e rappresentanze con le modalità e le formalità di legge.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di ulteriore proroga a norma di legge.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.
2. Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, compresi, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'attività di credito

su pegno, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di euro 170.711.411,00 ed è rappresentato da numero 13.131.647 azioni ordinarie prive del valore nominale, che conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
2. La Società potrà emettere, nei limiti di legge, altre categorie di azioni che conferiscono diritti diversi.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci del 17 novembre 2016 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data della relativa deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di euro 150.000.000, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni simili.

Articolo 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di Socio comporta l'adesione allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità della legge e del presente Statuto, anche se anteriori all'acquisto della qualità di Socio. Domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci. In caso di proprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.
2. Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II - Capo III del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed alle

successive modificazioni ed integrazioni che possono essere emanate.

4. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione; la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia.

5. Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'autorità giudiziaria di Palermo.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 7

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- all'Assemblea dei Soci;
- al Consiglio di Amministrazione;
- al Comitato Esecutivo, se nominato;
- all'Amministratore Delegato, se nominato;
- al Direttore Generale, se nominato;
- al Collegio dei Sindaci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

1. L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.
2. Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in altro luogo, purché in territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:
 - a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 12 comma 2;
 - d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 12 comma 2;
 - e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera,

a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.

7. Le richieste di cui ai precedenti commi cinque e sei devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei Soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 10

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Possono intervenire all'assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

3. Per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi della normativa vigente.

4. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente nomina il Segretario e, ove lo ritenga opportuno o ne ricorrono i casi di legge, può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

4. Il Presidente può nominare, tra coloro cui spetta il diritto di voto, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni della vigente normativa.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, comma 4, lettere c) e d) saranno approvate quando: i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; ovvero ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Articolo 13

1. Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può proporre all'Assemblea, che delibera a maggioranza, il rinvio, non oltre l'ottavo giorno successivo, senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.
3. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 20, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
4. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 15

1. L'Assemblea straordinaria è convocata e delibera nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea

delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 16

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a sette (7) e non superiore a dodici (12) eletti dall'Assemblea previa determinazione del numero.

2. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

3. Essi debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza stabiliti dalla legge. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

4. Qualora detti requisiti vengano meno, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.

6. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno un quarto di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come tali.

3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina di Amministratori.

4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

5. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità:

- le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori;
- il curriculum professionale di ogni candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

7. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.

8. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

9. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell'ultimo nominativo elencato nella lista;

- risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che, fra le restanti liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

10. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

11. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma cinque.

Articolo 19

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, purché sia tuttora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano la presenza nel Consiglio di almeno un quarto di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148 D. Lgs. n. 58/1998, ovvero ancora nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), così come provvede la successiva Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal precedente art. 18, ultimo comma.

2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Articolo 20

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti, che durano in carica fino alla cessazione del loro mandato di Amministratori.

2. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio; mancando anche i Vice Presidenti, egli viene sostituito dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure in mancanza dal Consigliere più anziano d'età o da quello che fosse a ciò designato dal Consiglio.

3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà essere scelto oltre che al proprio interno anche tra persone non dipendenti della Società, purché abbiano idonea preparazione ed esperienza; in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario facente funzione.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio Sindacale o da un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo - quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 20 che precede.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare, con diritto di proposta e con parere consultivo, il Direttore Generale.

6. Le riunioni possono anche essere tenute in video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere, o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 22

1. Le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono palesi, salva la facoltà del Consiglio di decidere diverse modalità di votazione in casi particolari. Le decisioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, concernenti obbligazioni degli esponenti bancari, vengono assunte con votazioni palesi, in assenza dell'interessato e con il rispetto delle modalità di cui alla normativa citata.

Articolo 23

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni e i compiti concernenti:

- la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e la verifica della loro corretta attuazione;
- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale;
- lo scorporo, la cessione e l'acquisto di rami d'azienda;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la costituzione di comitati interni o di commissioni;
- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;
- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

3. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

4. Il Presidente può adottare, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di

Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte.

5. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.

6. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma cinque che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Articolo 24

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio può inoltre attribuire a uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinati atti o di singoli negozi.

3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Consiglio può attribuire poteri deliberativi al Direttore Generale, ai Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati - nonché ad altri Dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione in successiva adunanza.

Articolo 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo che ha durata annuale e che è costituito da quattro (4) a sei (6) membri.

2. Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente e un Vice Presidente; alle riunioni prende parte con funzione consultiva e propositiva il Direttore Generale.

3. Le funzioni di Segretario del Comitato vengono espletate dal Segretario del Consiglio, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Le adunanze del Comitato vengono convocate con le stesse modalità

previste per il Consiglio di Amministrazione e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni saranno prese a maggioranza; in caso di parità di voti la proposta si intenderà non accolta e potrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

5. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 26

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio cui partecipano. I compensi dei Consiglieri sono fissati dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi al Presidente e agli altri Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo Statuto.

Articolo 27

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario. I verbali e i loro estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

2. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

TITOLO V

DIREZIONE GENERALE

Articolo 28

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa risulterà composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e/o Vice Direttori Generali.
2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.
3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni e alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.
4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o di chi ne svolge le funzioni, egli viene sostituito dal Condirettore Generale o dal Vice Direttore Generale, se nominati; nel caso di più Vice Direttori Generali, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio; in mancanza anche di questi, le funzioni del Direttore Generale sono svolte per gli affari urgenti dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.
3. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre Società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

4. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio; ai Sindaci spetta, inoltre, il rimborso delle spese per l'adempimento del loro incarico.

5. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente regolamentazione, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 30

1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

3. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum di presentazione di cui al comma successivo, il concorso di un Socio che abbia concorso alla presentazione di altra lista.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari che ne attestino il possesso azionario.

6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

9. Qualora venga presentata o riceva voti una sola lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due.

10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

11. Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa o votata alcuna lista, oppure non vi siano candidati in numero sufficiente, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'assemblea, fermo restando che i candidati dovranno presentare i requisiti prescritti dalla legge.

12. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito.

13. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 codice civile è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un Sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa.

Articolo 31

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e adempie ad ogni altra funzione che gli venga demandata dalla legge. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

2. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 32

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito dall'art. 20. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
2. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato, se nominati, per determinati atti o categorie di atti.
3. Al Direttore Generale spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti delle competenze delegategli. Egli può inoltre rilasciare procure alle liti ed ha la rappresentanza legale della Banca per tutti i gradi di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori.
4. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione, per determinate categorie di atti, a dirigenti, quadri direttivi e altri dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega.
5. Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società, per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.

TITOLO VIII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 33

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO IX

BILANCIO - UTILI - RISERVA

Articolo 34

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.
3. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
4. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o

incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

5. I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili sono devoluti alla riserva statutaria.

TITOLO X

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 35

1. La Società può sciogliersi anche prima del termine prefissato per le cause di legge. L'Assemblea regolerà le norme di liquidazione e nominerà i liquidatori per eseguirla nel più breve tempo possibile. Il riparto delle somme ricavate dalla liquidazione avrà luogo tra i Soci in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.